



Comune di Rovito

PROVINCIA DI COSENZA

Via G. Leopardi, 1 - CAP 87050 - Tel. 0984.433003 - Fax 0984.433528
www.comune.rovito.cs.it - utc.rovito@virgilio.it

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. n.461 del 11/02/2021

BOLLO ASSOLTO TELEMATICAMENTE
Identificativo n.0115190192359
del 04/02/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art.30 D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

- **Vista** l'istanza Prot. n.435 del 02/02/2021 presentata da **Gallo Giorgio**, C.F./P.IVA GLLGRG16C31D464X, nella sua qualità di avente diritto;
- **Visto** il Piano Strutturale Associato (approvato con D.C.C. n.41 del 23/11/2017 dal Comune di Castiglione Cosentino, con D.C.C. n.32 del 01/12/2017 dal Comune di Lappano, con D.C.C. n.37 del 30/11/2017 dal Comune di Rovito e con D.C.C. n.33 del 20/11/2017 dal Comune di San Pietro in Guarano);
- **Visto** l'avviso dell'avvenuta approvazione del PSA e del suo deposito sul BURC n.4 del 09/01/2018;
- **Vista** la Determina dell'Ufficio Unico di Piano n.87 del 11/06/2020 di *Approvazione adeguamento PSA in applicazione del comma 5, art.73 della L.R. n.19/2002 e s.m.i.*;
- **Vista** la Delibera di C.C. n.16 del 30/09/2020 *"Approvazione del Regolamento Edilizio Urbanistico Unificato adeguato allo schema del Regolamento Edilizio Tipo"*;
- **Vista** la Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16/04/2002 e s.m.i.;
- **Vista** la Determina dell'Ufficio Unico di Piano n.87 del 11/06/2020 di *Approvazione adeguamento PSA in applicazione del comma 5, art.73 della L.R. n.19/2002 e s.m.i.*;
- **Visto** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.115 del 28/12/2001, modificato con Legge Regionale n.9 del 11/05/2007 e aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale n.27 del 02/08/2011;
- **Visto** l'art.1 del R.D. n.3267 del 30/12/1923, *"Vincolo Idrogeologico Forestale"*;
- **Visto** il D.Lgs. n.42 del 22/01/2004, *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"* e s.m.i.;
- **Visto** l'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000, *"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"*;
- **Vista** la Legge Regionale n.51 del 22 dicembre 2017 *"Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"*;
- **Visto** l'art.40 *"Certificati"* del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, per come modificato dall'art.15 della Legge n.183 del 12/11/2011;
- **Visto** il Decreto Sindacale n.4 del 08/01/2018 di nomina a responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia all'Ing. Antonio Scrivano;
- **Vista** l'attestazione dell'avvenuto versamento dei Diritti di Segreteria;
- **Visti** gli Atti di Ufficio;

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art.30 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e s.m.i.

CERTIFICA

Che il terreno sito in agro di Rovito (CS), distinto in Catasto Terreni come:

Foglio 7 Particella 654
Foglio 8 Particelle 30, 31, 32
Foglio 11 Particelle 99, 105, 134, 201, 252, 599, 601, 716
Foglio 13 Particelle 11, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 132, 134, 136, 160, 376, 377

ha la seguente destinazione urbanistica:

Foglio 7 Particella 654 (superficie censuaria complessiva 80 mq)

42 mq - Viabilità esistente

di cui:

42 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2 mq - Viabilità in progetto

di cui:

2 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

27 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 4

di cui:

27 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

9 mq - TU Tessuti Consolidati

di cui:

9 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 8 Particella 30 (superficie censuaria complessiva 1.930 mq)

556 mq - Area Agricola E5

di cui:

556 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

1.374 mq - Area Agricola E1

di cui:

1.374 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 8 Particella 31 (superficie censuaria complessiva 290 mq)

290 mq - Area Agricola E5

di cui:

290 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 8 Particella 32 (superficie censuaria complessiva 22.900 mq)

93 mq - Area Agricola E5 e Rispetto Ferroviario

di cui:

93 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.956 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

51 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.905 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

159 mq - Viabilità esistente

di cui:

73 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

86 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

10 mq - Area Agricola E4 e Rispetto Ferroviario

di cui:

10 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

11.974 mq - Area Agricola E5

di cui:

114 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

11.860 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

7.379 mq - Area Agricola E4

di cui:

1 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

7.378 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

127 mq - Viabilità esistente e Rispetto Ferroviario

di cui:

127 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

203 mq - Area Agricola E1

di cui:

203 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 99 (superficie censuaria complessiva 2.760 mq)

30 mq - TDU Periferia Consolidata e Nuovi Borghi

di cui:

30 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

801 mq - TDU Periferia Consolidata e Nuovi Borghi e Classe 3

di cui:

801 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

73 mq - TDU Periferia Consolidata e Nuovi Borghi e Classe 4

di cui:

73 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

60 mq - Viabilità in progetto

di cui:
10 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
50 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

232 mq - Area Agricola E5

di cui:

121 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

111 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

126 mq - Area Agricola E4

di cui:

122 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

4 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

48 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 4

di cui:

48 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2 mq - Area Agricola E1

di cui:

2 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

26 mq - Viabilità in progetto e Classe 3

di cui:

26 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

546 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 3

di cui:

546 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

817 mq - TU Tessuti Consolidati

di cui:

80 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

737 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 105 (superficie censuaria complessiva 8.680 mq)

8.680 mq - Area Agricola E5

di cui:

8.680 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art. 142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 11 Particella 134 (superficie censuaria complessiva 19.420 mq)

1.095 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

1.002 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art. 142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

93 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

4.563 mq - Area Agricola E4

di cui:

9 mq - Area a rischio R1 del PAI

- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

1.409 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art. 142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

3.144 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

13.762 mq - Area Agricola E5

di cui:

478 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI

- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art. 142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

- 432 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- 625 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 638 mq - Area a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 4.809 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- 4.599 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2.181 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 201 (superficie censuaria complessiva 2.260 mq)

2.193 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 2.193 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

67 mq - Area Agricola E1

di cui:

- 67 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 252 (superficie censuaria complessiva 15 mq)

15 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 15 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 599 (superficie censuaria complessiva 4.140 mq)

229 mq - Viabilità in progetto

di cui:

- 229 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

1.366 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 1.366 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.533 mq - Area Agricola E1

di cui:

- 2.533 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

13 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 3

di cui:

- 13 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 601 (superficie censuaria complessiva 1.188 mq)

316 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 240 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- 76 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

810 mq - Area Agricola E1

di cui:

- 137 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- 673 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
 - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

62 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 3

di cui:

- 4 mq - Fascia di rispetto pericolo 2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 58 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 11 Particella 716 (superficie censuaria complessiva 10.880 mq)

151 mq - Viabilità esistente

di cui:

- 71 mq - Area a rischio R2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 10 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 70 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.884 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 51 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 351 mq - Area in frana associata a rischio R1 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2.482 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

7.845 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 704 mq - Area a rischio R2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 1.881 mq - Fascia di rispetto pericolo 3 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2.927 mq - Area in frana associata a rischio R2 del PAI
- Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- 2.334 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 11 (superficie censuaria complessiva 531 mq)

191 mq - Area Agricola E4

- Parco naturalistico del Corno, parco storico del Vallone di Rovito e di Castiglione Cosentino

di cui:

- 191 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

177 mq - Area Agricola E5

- Parco naturalistico del Corno, parco storico del Vallone di Rovito e di Castiglione Cosentino

di cui:

- 177 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1 mq - Viabilità esistente

di cui:

- 1 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

163 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 163 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

Foglio 13 Particella 31 (superficie censuaria complessiva 3.590 mq)

1.456 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

- 342 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1.113 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

2.134 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 1.123 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 1.012 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

Foglio 13 Particella 32 (superficie censuaria complessiva 5.300 mq)

- 834 mq - Reticolo Idrografico
 - di cui:
 - 834 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 81 mq - Area Agricola E4
 - di cui:
 - 10 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
 - 71 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- 4.356 mq - Area Agricola E5
 - di cui:
 - 4.287 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
 - 70 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
- 29 mq - Area Agricola E1
 - di cui:
 - 28 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
 - 1 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 13 Particella 33 (superficie censuaria complessiva 170 mq)

- 170 mq - Area Agricola E5
 - di cui:
 - 170 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

Foglio 13 Particella 34 (superficie censuaria complessiva 250 mq)

- 242 mq - Reticolo Idrografico
 - di cui:
 - 242 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 8 mq - Area Agricola E5
 - di cui:
 - 8 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

Foglio 13 Particella 35 (superficie censuaria complessiva 16.200 mq)

- 1.251 mq - Reticolo Idrografico
 - di cui:
 - 1.250 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 14.949 mq - Area Agricola E5
 - di cui:

- 10.652 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 4.298 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

Foglio 13 Particella 36 (superficie censuaria complessiva 4.120 mq)

122 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

- 122 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

3.998 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 3.987 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

11 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 13 Particella 37 (superficie censuaria complessiva 3.430 mq)

113 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

- 113 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

3.317 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 775 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

2.541 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 13 Particella 57 (superficie censuaria complessiva 950 mq)

902 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 108 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici
 - Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

794 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

- Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

48 mq - Area Agricola E1

di cui:

- 48 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 13 Particella 58 (superficie censuaria complessiva 1.670 mq)

315 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 315 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

1.233 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 1.233 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

122 mq - Area Agricola E1

di cui:

- 122 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
 - Art.142 - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Foglio 13 Particella 132 (superficie censuaria complessiva 170 mq)

170 mq - TU Tessuti Consolidati
di cui:
170 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 134 (superficie censuaria complessiva 5 mq)

5 mq - TU Tessuti Consolidati
di cui:
5 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 136 (superficie censuaria complessiva 200 mq)

200 mq - TU Tessuti Consolidati
di cui:
200 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 160 (superficie censuaria complessiva 19.324 mq)

14 mq - Area Agricola E5
- Parco naturalistico del Corno, parco storico del Vallone di Rovito e di Castiglione Cosentino

di cui:
14 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

4 mq - Reticolo Idrografico
- Parco naturalistico del Corno, parco storico del Vallone di Rovito e di Castiglione Cosentino

di cui:
4 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1.062 mq - Area Agricola E4
- Parco naturalistico del Corno, parco storico del Vallone di Rovito e di Castiglione Cosentino

di cui:
1.062 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

5.754 mq - Area Agricola E4

di cui:
5.057 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

697 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

1.328 mq - Area Agricola E5

di cui:
1.312 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

16 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

187 mq - TU Servizi e attrezzature e Classe 3

di cui:
53 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

134 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

429 mq - TU Tessuti Consolidati e Classe 3

di cui:
317 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

112 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

4.951 mq - TU Servizi e attrezzature

di cui:
3.698 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1.253 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.367 mq - TU Tessuti Consolidati

di cui:
644 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1.724 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

1.756 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

- 1.756 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

1.472 mq - Viabilità esistente

di cui:

- 1.460 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000
- 12 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 376 (superficie censuaria complessiva 33.855 mq)

3.572 mq - Reticolo Idrografico

di cui:

- 3.572 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

66 mq - Viabilità esistente

di cui:

- 56 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

10 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2.027 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 2.027 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

19.704 mq - Area Agricola E5

di cui:

- 19.704 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

8.487 mq - TDU Periferia Diffusa

di cui:

- 8.213 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

274 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Foglio 13 Particella 377 (superficie censuaria complessiva 315 mq)

112 mq - Viabilità esistente

di cui:

112 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

201 mq - Area Agricola E4

di cui:

- 29 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale
- Incendio Boschivo del 25/06/2017 ai sensi della Legge 353/2000

172 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

2 mq - TU Tessuti Consolidati

di cui:

2 mq - Zona Unica del Vincolo Idrogeologico Forestale

Si **CERTIFICA** inoltre:

che, relativamente al detto bene, a tutt'oggi non sono stati emessi né trascritti provvedimenti Comunali di divieti di disposizione o di acquisizione al patrimonio Comunale e non sono stati adottati né sono pendenti provvedimenti sanzionatori.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

N.B.: Le eventuali variazioni rispetto alle precedenti certificazioni sono da imputare alla modifica della cartografia catastale vettoriale conseguente all'attività di "**Recupero delle mappe e congruenza topologica tra mappe contigue**" avviata dall'Agenzia delle Entrate del 2017.

Si rilascia a richiesta di **Gallo Giorgio** per i soli usi consentiti dalla Legge.

Rovito (CS), 11/02/2021

Il Responsabile del S.U.E.
(Ing. Antonio SCRIVANO)



Sottoambiti

articolo 106 ex art. 27. Tessuti consolidati.

1. L'ambito dei tessuti consolidati comprende le espansioni urbane sorte a ridosso o a breve distanza dai centri storici del PSA, con caratteri di compattezza e ormai sostanzialmente sature.
2. In tale ambito il PSA si attua per intervento diretto e sono consentiti le seguenti categorie di intervento:
 - MO - manutenzione ordinaria;
 - MS - manutenzione straordinaria;
 - RE - ristrutturazione edilizia semplice;
 - RE/V - ristrutturazione edilizia (con incremento volumetrico del 20%);
 - RE/V.e - ristrutturazione edilizia con miglioramento efficienza energetica (con incremento volumetrico del 35%);
 - D/R - demolizione e ricostruzione (con incremento volumetrico del 35%);
 - D/R.c - demolizione e ricostruzione con completamento (con incremento volumetrico);
 - NE - nuova edificazione.
3. In tale ambito sono consentiti i seguenti usi:
 - **Res** 1, 2, 3, 4;
 - **Alb** 1, 2, 3;
 - **NrC** 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
 - **AeP** 1, 2, 3, 4;
 - **SeP** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ad esclusione di quelle destinazioni con Cu_E);
4. Parametri urbanistici ed edilizi:
Uf = **0,4375** mq/mq;
Hmax = mt **13,50** (? h/edifici circostanti);
NL = **4**;
DS = mt **5,00**, lo Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare deroghe specifiche per allineamento al filo degli edifici circostanti o per costruzione sul confine pubblico;
De = mt **10,00** (fra pareti finestrate, la metà della somma delle altezze dei due edifici minimo mt 10,00);
DC = allineamento al filo degli edifici circostanti / costruzione in aderenza / costruzione sul confine / **mt.5.00**.
RC = **1/3**.

articolo 109 ex art. 30. Periferia diffusa

1. Questo ambito comprende le aree da edificare a bassa densità edilizia, che il PSA localizza a distanza contenuta dai centri principali, con funzione di cerniera tra i diversi nuclei insediativi e di compensazione territoriale.
2. In tale ambito il PSA si attua e mediante PAU che stabilirà le categorie di intervento
3. In tale ambito sono consentiti i seguenti usi:
 - **Res** 1, 2, 3, 4;
 - **NrC** 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
 - **AeP** 1, 2, 3;
 - **SeP** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ad esclusione di quelle destinazioni con Cu_E);
4. Parametri urbanistici:
Ut = **0,35** mq/mq
Hmax = mt **10,50**
NL = **3**
DS = allineamento al filo degli edifici circostanti (minimo mt **5,00**). Lo Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare deroghe specifiche per costruzione sul confine pubblico
De = la metà della somma delle altezze dei due edifici (minimo mt **10,00**)
DC = allineamento al filo degli edifici circostanti / costruzione in aderenza / sul confine / mt **5,00**
RC = **1/3**

articolo 110 ex art. 31. Periferia consolidata e nuovi borghi

1. Questo ambito comprende quelle parti di città recente e meno recente a media o bassa densità edilizia, sorte a ridosso e in continuità a nuclei principali, borghi e centri storici, ancora in fase di completamento, sia per quanto riguarda la qualità dello spazio pubblico di relazione che per il patrimonio edilizio. E le zone individuate come nuovi borghi ai quali il PSA attribuisce il ruolo di motori del riequilibrio territoriale.
2. In tale ambito il PSA si attua mediante PAU (nei TdU) o intervento diretto (nei TU) e sono consentiti le seguenti categorie di intervento:
 - MO - manutenzione ordinaria
 - MS - manutenzione straordinaria

- RE - ristrutturazione edilizia semplice
 - RE/V - ristrutturazione edilizia (con incremento volumetrico del 20%)
 - RE/V.e - ristrutturazione edilizia con miglioramento efficienza energetica (con incremento volumetrico del 35%)
 - D/R - demolizione e ricostruzione (con incremento volumetrico del 35%)
 - D/R.c - demolizione e ricostruzione con completamento (con incremento volumetrico)
 - NE - nuova edificazione
3. In tale ambito sono consentiti i seguenti usi:
- **Res** 1, 2, 3, 4;
 - **Alb** 1, 2;3
 - **NrC** 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
 - **AeP** 1, 2, 3, 4;
 - **SeP** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ad esclusione di quelle destinazioni con Cu_E);
4. Parametri urbanistici ed edilizi:
- Ut = **0,35** mq/mq (TdU)
 - Uf = **0,375** mq/mq (TU)
 - Hmax = mt. **10,50** (h/edifici circostanti)
 - NI = **3**
 - DS = allineamento al filo degli edifici circostanti (minimo mt **5,00**). Lo Sportello Unico per l'Edilizia può autorizzare deroghe specifiche per la costruzione sul confine pubblico
 - De = mt **10,00** (fra pareti finestrate, la metà della somma delle altezze dei due edifici minimo mt 10,00)
 - DC = allineamento al filo degli edifici circostanti / costruzione in aderenza / costruzione sul confine / mt. 5,00
 - RC = **1/3**

articolo 113 ex art. 34. Aree per servizi e attrezzature pubbliche di livello locale (DM. 1444/68)

1. Tale ambito comprende tutte le aree destinate a servizi e attrezzature pubbliche di livello locale così come definite dal DM. 1444 del 1968 e quantificate dal presente REU. Più esattamente, si tratta di aree di proprietà pubblica o convenzionate con atto d'obbligo o preordinate all'esproprio per essere acquisite alla proprietà pubblica. In tale ambito vi sono localizzate esclusivamente le destinazioni SeP del seguente tipo:
 - aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo (pubbliche o private convenzionate);
 - aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
 - aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti (con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;
 - aree per parcheggi pubblici (anche distribuite su diversi livelli).
2. In tale ambito il PSA si attua sia mediante intervento diretto che mediante Progetto di Opera Pubblica nel rispetto di quanto previsto dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il PSA indica le diverse tipologie di servizi e attrezzature da insediare mediante gli Ambiti Territoriali Unitari (ATU) di cui al successivo Titolo II della Parte Terza del presente REU.

articolo 115 ex art. 36. Aree per la viabilità

1. Tale sottoambito comprende le aree esistenti o di progetto individuate dal PSA e destinate a:
 1. piazze e parcheggi;
 2. sedi stradali comprensive di carreggiata ed eventuali fasce di pertinenza;
 3. percorsi pedonali e ciclabili.
2. Il PSA, nel rispetto delle norme fissate dal vigente Codice della Strada (DPR 30 aprile 1992, n. 285 e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione") e, ai soli fini della regolamentazione del traffico veicolare e dell'arredo urbano, individua e classifica la viabilità nel modo seguente:
 - A. Autostrade;
 - B. Strade extraurbane principali;
 - C. Strade extraurbane secondarie;
 - D. Strade urbane di scorrimento;
 - E. Strade urbane di quartiere;
 - F. Strade locali;
 - G. Itinerari ciclopedonali.
3. Le previsioni del PSA relative alle strade, esistenti, di progetto e da potenziare, hanno valore vincolante per quanto riguarda lo sviluppo di massima del tracciato, la posizione di eventuali svincoli, la gerarchia stradale che comportano, e costituiscono vincolo preordinato all'esproprio (dlgs 327/2001); mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e

le caratteristiche della sede stradale. È in ogni caso da considerare vincolante la profondità delle zone di rispetto stradale. I progetti relativi a nuove strade o a potenziamento di strade esistenti, previste dal PSA, devono comprendere le opere di mitigazione degli impatti e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.

4. Le sezioni stradali, nell'ambito delle zone di nuovo impianto e/o di ristrutturazione urbanistica, dovranno essere dimensionate tenendo conto delle effettive necessità di traffico e nel rispetto di quanto previsto in materia dal vigente Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione".
5. Le distanze minime degli edifici e di tutti gli oggetti in elevazione sono fissate dal vigente Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione".
6. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature nelle fasce di rispetto stradale sia all'interno che all'esterno dei centri abitati valgono le disposizioni del vigente Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione".
7. La profondità delle fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato sono fissate dal vigente Codice della Strada di cui al D.P.R. 16.dicembre 1992 n. 495 e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione".
8. In territorio rurale, le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. È tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16% e la realizzazione di un nuovo manto stradale costituito da materiali naturali additivati con prodotti coesivi ed indurenti ecocompatibili con esclusione di asfalto e cemento.
9. Nelle planimetrie del PSA sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e ciclabili pubblici esistenti e da realizzare. Tale individuazione ha un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento.
10. I percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, devono avere una sezione non inferiore a m. 1,50, da aumentarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati dalla presenza di edifici preesistenti o di punti singolari. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
11. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a m. 2,50. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata.

articolo 116 ex art. 37. Aree ferroviarie

1. Tale ambito comprende le aree individuate dal PSA e destinate a:
 - linee ferroviarie;
 - zone ferroviarie;
 - stazioni, caselli e altri edifici ricadenti all'interno dell'ambito e di proprietà dell'Ente gestore delle Ferrovie della Calabria.
2. Nelle aree ferroviarie e nelle relative fasce di rispetto sono ammessi gli interventi finalizzati alla gestione degli impianti e allo svolgimento dei servizi di trasporto su ferro, al loro miglioramento tecnologico e a qualsiasi intervento di trasformazione tecnologica finalizzato allo svolgimento della medesima modalità di trasporto.
3. Gli edifici di stazione eventualmente dismessi possono essere riutilizzati per usi pubblici o privati di interesse pubblico secondo le modalità di cui ai precedenti artt.34 e 35.

articolo 121 ex art. 41. Area agricola

1. Si articola in:
 - E1, aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate;
 - E2, aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
 - E3, aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;
 - E4, aree boscate o da rimboschire;
 - E5, aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non sono

suscettibili di insediamenti.

2. In tutte queste aree l'edificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1 dell'art.52 della LR 19 del 2002, oltre che al rispetto dei parametri urbanistici specifici fissati dal presente REU.
3. Per le categorie di intervento vale quanto definito agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente regolamento ad esclusione delle zone ricadenti nelle aree E4 ed E5; per le zone ricadenti in classe 3 e classe 4 di fattibilità geologica si fa riferimento a quanto definito ai successivi artt. 130 e 131 del presente REU.
4. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq/mq come previsto all'art.52 della LR della LR 19 del 2002.
5. Aree E1: caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche, vocazionali e specializzate. Sono aree interessate da colture specializzate e nella quasi totalità di uliveti secolari che possiedono già i requisiti agronomici e legislativi per ottenere la certificazione dei prodotti come regolamentato dalle leggi italiane e comunitarie, sia per quanto attiene la tracciabilità che il legame con il territorio con caratteristiche geologiche agronomiche e climatiche inimitabili. In queste aree il PSA si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Lm	lotto minimo	10.000 mq
If	indice di edificabilità	0,013 mq/mq
Dc	distanza dai confini	m 10,00
Df	distanza dai fabbricati di altra proprietà	m 20,00
Ds	distanza dalle strade	Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione"
H	altezza massima dei fabbricati	m. 7,50
Sc	Superficie coperta	4,00 %

6. Aree E2: di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. In queste aree il PSA si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Lm	lotto minimo	10.000 mq
If	indice di edificabilità fondiaria	0,013 mq/mq
Dc	distanza dai confini	m 10,00
Df	distanza dai fabbricati di altra proprietà	m 20,00
Ds	distanza dalle strade	Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione"
H	altezza massima dei fabbricati	m. 7,50
Sc	Superficie coperta	4,00 %

7. Aree E3: caratterizzate da preesistenze insediative, utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola. Per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agriturismo, i limiti di edificabilità sono incrementabili massimo fino al 20% (una tantum) fatta salva la normativa vigente nazionale e regionale in materia di agriturismo e turismo rurale, nonché gli indici stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti. In queste aree il PSA si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

Lm	lotto minimo	10.000 mq
If	indice di edificabilità fondiaria	0,013 mq/mq (+20% una tantum)
Dc	distanza dai confini	m 10,00
Df	distanza dai fabbricati di altra proprietà	m 20,00
Ds	distanza dalle strade	Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione"
H	altezza massima dei fabbricati	m. 7,50
Sc	Superficie coperta	4,00 %

8. Aree E4: boscate o da rimboschire. Si tratta, in particolare: di aree pressoché inedificate su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; di aree che rientrano in specifici

piani di rimboschimento; di aree già boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto incendi).

Lm	lotto minimo	50.000 mq
If	indice di edificabilità fondiaria	0,003 mq/mq
Dc	distanza dai confini	m 10,00
Df	distanza dai fabbricati di altra proprietà	m 20,00
Ds	distanza dalle strade	Codice della Strada, di cui al DPR 16 dicembre 1992 n. 495, e al relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione"
H	altezza massima dei fabbricati	m. 7,50
Sc	Superficie coperta	4,00 %

9. Aree E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti. Comprende aree agricole caratterizzate da scarsissima produttività, aree a forte rischio per le eccessive pendenze e l'instabilità idro-geologica. In tali aree è esclusa qualsiasi attività edilizia ad eccezione degli interventi così come definiti dall'art.31, lettere a) e b) della Legge 457 del 1978, nonché interventi di adeguamento sismico.
10. Nelle aree E1, E2 e E3 è consentito il computo di aree E5 adiacenti al fine del raggiungimento dell'Unità Minima Aziendale prescritta dal Piano di Utilizzazione Aziendale.
11. I nuovi edifici rurali (stalle, porcilaie, pollai industriali, concimaie, ecc.) dovranno rispettare un distacco minimo di mt. 200 dalle strade pubbliche e dal limite delle aree edificabili, dagli edifici residenziali esterni all'area agricola e da edifici e attrezzature pubbliche e di uso pubblico, di cui agli artt. 34 e 35 del presente REU.
12. Tutte le attività di trasformazione del territorio ricadenti all'interno di territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, sono inibite ai sensi dell'art. 25 del Tomo 4 del QTRP vigente fatte salve le opere di cui al comma 1 del medesimo articolo (tavole allegate al PSA dello studio agronomico).
13. In tutte le aree edificabili previste dal PSA compresa la zona agricola, dove esistono impianti colturali di alberi di ulivo, prima dell'inizio della fase autorizzativa degli interventi, venga demandato al Dipartimento Agricoltura competente il rilascio del parere previsto per l'espianto degli stessi ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 48/2012 e ss.mm.ii.. Costituiscono riferimento le aree dove insiste tale tipologia di coltura per come indicata nelle tavole del PSA.
14. Venga effettuato l'accertamento dei vincoli di Uso Civico da parte del Perito Istruttore Demaniale (PID), prima della fase di approvazione degli strumenti attuativi o, prima dell'emanazione del Permesso di Costruire negli altri casi per come previsto dall'art. 50 comma 3 bis della L.R. 19/2002.

Classe 4

Aree per le quali è esclusa qualsiasi nuova edificazione se non opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti (riferimento Relazione Geomorfologica e Carta Preliminare di sintesi delle Pericolosità Geologiche e di Fattibilità delle Azioni di Piano - CLASSE 4).

Classe 3

Aree per le quali sono necessari studi e indagini ambientali e geognostiche ai fini della riduzione delle pericolosità geologiche (riferimento Relazione Geomorfologica e Carta Preliminare di sintesi delle Pericolosità Geologiche e di Fattibilità delle Azioni di Piano - CLASSE 3).

articolo 61. Aree Verdi

1. Nei territori comunali interessati dal PSA la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.
2. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi adulte, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.
4. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare anche le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a cm 8. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Responsabile del Settore, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo

- ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.
5. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nelle altre zone in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,00 e un diametro, misurato a m. 1,00 da terra, non inferiore a cm. 8. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risana-mento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia).
 6. Nelle zone a prevalenti insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Dovranno, inoltre, essere realizzati opportuni presidi idonei ad abbattere i fenomeni di inquinamento acustico se questo dovesse superare i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.
 7. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi fra quelle autoctone.
 8. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle specie vegetali locali o naturalizzate. Essenze non comprese in tali categorie possono essere impiantate fino a coprire un massimo del 20% della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome a maturità, e considerando anche le piante eventualmente preesistenti nella medesima area di pertinenza.
 9. Nel caso di intervento edilizio - urbanistico che interessi una superficie territoriale superiore a mq 2.500, all'interno della quale si rende necessario ed indispensabile abbattere alberature di qualsiasi genere e specie per potere realizzare l'intervento medesimo, è fatto obbligo porre a dimora un pari numero di alberature di essenza equivalente.
 10. Le aree a verde privato sono porzioni, ancorché non individuate cartograficamente, degli ambiti urbani, come appresso definiti, non edificate e non edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche inidonee (ad. es. distanze fra i fabbricati) o in quanto pertinenze di fabbricati già edificati. Tali porzioni sono da sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle Unità Edilizie di appartenenza. In queste aree è ammessa l'installazione di elementi di arredo non permanenti quali gazebo, frangisole, pergolati, etc. La rimodellazione del terreno ricadente nel verde privato è ammessa, previa presentazione di idonea modulistica nel rispetto di quanto previsto dal DPR 380/2001, quando le opere ed essa connesse (formazioni di muri, scarpate, etc.) sono di modesta entità ed i relativi manufatti abbiano un'altezza non superiore a ml 2,00.
 11. Queste aree, qualora utilizzate per le opere di riqualificazione dell'area in cui ricadono (ad esempio: ampliamento delle sedi viarie pubbliche adiacente, formazione di spazi di sosta, verde attrezzato pubblico, etc.) concorrono a forme perequative in applicazione dell'indice assegnato all'ambito di appartenenza. Dette aree concorrono alla formazione della volumetria del sub ambito, solo e soltanto se utilizzate per gli ampliamenti della viabilità ad esse prospicienti e pertinenti in applicazione dei meccanismi perequativi dello stesso subambito di riferimento. Ricadono in quest'ultimo caso tutte le aree che, a richiesta dei privati, sono state classificate come Verde Privato, si specifica che la loro dimensione e localizzazione è quella derivante dalle planimetrie catastali per come formate in data antecedente all'adozione del PSA.

articolo 65 ex artt. da 127 a 139. Tutela del suolo e del sottosuolo

Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troveranno applicazione il D.M. 11.03.1988 e il D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii. insieme all'O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003.
2. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l'approvazione da parte dell'Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico e sismico.
3. Il rilevamento geomorfologico di dettaglio dovrà individuare eventuali nuove forme morfologiche (di nuova generazione o non ponderate alla scala di Piano) attraverso pozzi o sondaggi per definire la morfologia profonda del sito.
4. Per definire puntualmente la caratterizzazione è necessaria una campagna geognostica con analisi geotecniche con indagini in sito, sia dirette che indirette, necessarie per stimare gli spessori, valutare le caratteristiche geotecniche. Le indagini e prove dovranno essere commisurate alle problematiche connesse al tipo di intervento ed alle

- dimensioni ed importanza dello stesso.
5. Bisognerà, sempre, garantire il controllo e la regimentazione delle acque superficiali.
 6. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti, dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dallo studio della pericolosità sismica locale, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
 7. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere realizzati prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti.
 8. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi, comunicazione/denuncia di inizio attività.

Il rischio sismico

1. In fase di Pianificazione attuativa, per verificare il rischio sismico locale, dovranno essere effettuate:
 - a. Un'analisi della pericolosità sismica, mediante modelli probabilistici per la stima della sismicità e relazioni di attenuazione;
 - b. La definizione della categoria di suolo, attraverso una approfondita caratterizzazione geo-tecnica e sismica delle aree interessate da trasformazione edilizia, con indagini spinte almeno a 30 metri di profondità dal piano campagna;
 - c. Una generazione di accelerogrammi sintetici compatibili con i risultati dell'analisi probabilistica della pericolosità sismica;
 - d. La valutazione della risposta sismica locale, con determinazione dello spettro di risposta elastico di progetto;
 - e. La verifica del rischio di liquefazione e di eccessivo addensamento dei terreni.

Il rischio idraulico

1. Nelle aree a rischio idraulico indicate nelle tavole allegate allo studio geologico - geomorfologico del PSA valgono le prescrizioni richiamate nelle "Norme di Attuazione del PAI" - Capitolo " Rischio Idraulico"- nonché le Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con in corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree di attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio d'inondazione (PAI Calabria).
2. Inoltre si raccomandano, per la mitigazione del rischio idraulico, interventi quali:
 - La manutenzione ordinaria;
 - Gli interventi di idraulica forestale;
 - Gli interventi di rinaturamento.
3. Risulterà importante ed essenziale un monitoraggio frequente delle aste torrentizie per evitare che, specialmente in prossimità degli attraversamenti fluviali stretti evidenziati nella carta idrogeologica e non adeguati alla sezione del torrente, l'accumulo di materiale di ogni genere e/o tronchi di alberi possano ostruire il normale deflusso delle acque, provocando delle vere e proprie dighe temporanee che svuotandosi all'improvviso potrebbero fare aumentare in modo non controllato le portate a valle.

Salvaguardia e tutela della rete idrografica superficiale

1. Al fine di assicurare un buono, libero, costante e regolare deflusso delle acque superficiali ed evitare così danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, tutti i corsi d'acqua e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque (fiumi, torrenti, fossi, canali e scoli) andranno opportunamente tutelati e salvaguardati; nessun corso idrico contribuente al drenaggio delle acque superficiali del territorio, anche se temporaneo, potrà in alcun modo essere eliminato.
2. Qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche.
3. In caso di spostamento di fossati e/o canali pubblici, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, dovrà essere garantito sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque; ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (principale e/o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.
4. I corsi idrici i cui invasi risultino insufficienti al normale deflusso dell'acqua, alla luce anche dei nuovi regimi di pioggia degli ultimi anni, dovranno essere opportunamente rizezionati, con una sezione e/o una pendenze di scorrimento delle acque adeguate per la portata del sito.
5. I corsi idrici che risultano troncati andranno proseguiti nella loro sezione fino a convogliarli nel fosso e/o collettore più vicino e sicuro.
6. Prima dell'inizio della stagione delle piogge tutti i torrenti, fossi canali e scoli andranno ripuliti e verificato che non vi siano elementi di ostacolo al normale deflusso delle acque.
7. L'Amministrazione vigilerà affinché anche i fossi e gli scoli dei terreni delle proprietà private risultino sempre efficienti e affinché si provveda in ogni caso al ripristino della loro funzionalità, laddove questa risulti essere stata compromessa; non si potrà interrompere il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
8. Alla luce di tutto ciò e per la giusta salvaguardia e tutela del drenaggio delle acque di deflusso superficiale,

nell'elaborato G.7 "Carta di sintesi delle pericolosità geologiche e di fattibilità delle azioni di piano", intorno a ciascun corso d'acqua (del reticolo maggiore e/o minore), cartografato dalla Carta tecnica di base è stata perimetrata un'area di inedificabilità ai sensi dell'art.96 del RDL 25.07.1904 n. 523 (e ss.mm.ii.), a significare che nessun corso idrico (torrente, fosso, canale..) potrà essere eliminato o annullato. Laddove l'areale di inedificabilità insistesse su aree di proprietà private, la capacità edificatoria di tali porzioni di aree potrà essere trasferita nella parte adiacente purché appartenente alla stessa proprietà o a più proprietà asservite ad un unico progetto di trasformazione e/o edificazione.

9. Lo spostamento di fossati e/o canali potrà realizzarsi soltanto se, acquisite le eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti, sarà garantito, sempre in ogni caso, il corretto deflusso e drenaggio delle acque con sezioni adeguate alla portata idrica dell'area e con il convoglio degli stessi nei collettori principali. L'areale di risulta derivante dallo spostamento assumerà la destinazione urbanistica dell'area limitrofa. È inteso che con lo spostamento di fossati e/o canali viene spostato anche l'areale di inedificabilità ad esso associato.

Tutela e salvaguardia delle acque sotterranee

1. Nella Tavola dei Vincoli allegata allo studio geologico - geomorfologico del PSA sono individuate:
 - a. Le aree di tutela assoluta dai punti di captazione acquedottistica;
 - b. Le aree di rispetto dai punti di captazione acquedottistica.
2. Le aree di cui al precedente punto 1, lettera a), ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
3. Nelle aree di cui al precedente punto 1, lettera b), sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - Dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - Aree cimiteriali;
 - Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
 - Gestione di rifiuti;
 - Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - Pozzi perdenti;
 - Pascolo e stabulazione di bestiame.

Zone di ricarica degli acquiferi

1. Nelle zone di ricarica degli acquiferi le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, subordinatamente allo svolgimento di uno studio idrogeologico di dettaglio, esteso ad un significativo intorno dell'area interessata, effettuato con la seguente procedura:
 - Valutazione del parametro di propagazione: identificazione, localizzazione e valutazione quantitativa della risorsa significativa, attraverso la sua caratterizzazione geometrica ed il calcolo dei parametri idrogeologici dell'acquifero; censimento dei pozzi presenti ed esecuzione di prove a portata costante;
 - Valutazione dei parametri di penetrazione, abbattimento ed infiltrazione: caratterizzazione idrogeologica della copertura satura ed insatura per mezzo di prove in situ (geomeccaniche, geofisiche e di permeabilità), caratterizzazione clivometrica;
 - Verifica quantitativa della vulnerabilità dell'acquifero in relazione ai tempi di arrivo dei possibili fattori inquinanti.

Pericolosità geologica - Fattibilità delle Azioni di Piano

1. L'elaborato G.7 "Carta di sintesi delle pericolosità geologiche e di fattibilità delle azioni di piano", articola il territorio comunale in quattro classi di fattibilità geologica in relazione alla pericolosità geologico - sismica e idraulica.

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

1. Zone idonee all'utilizzazione urbanistica. In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle.
2. Non presentano allo stato attuale, pericolosità geologico-tecnico-ambientali e/o sismiche rilevanti e non si evidenziano problemi legati ad eventi idrogeologici che possano modificare le condizioni di stabilità in modo tale da limitarne l'utilizzo urbanistico.

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

1. Aree con condizioni di pericolosità moderata, con modeste condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Risultano zone idonee all'utilizzazione urbanistica previo accorgimenti e interventi di sistemazione e bonifica, in generale, di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.

2. Presentano, in generale, un grado di pericolosità moderato legato, prevalentemente, ad una variabilità litologica e granulometrica, verticale e orizzontale dei terreni e a pendenze, seppur nel complesso moderate.
3. Lo studio geologico - tecnico di dettaglio dovrà verificare essenzialmente: la posizione della falda, i cedimenti del terreno in relazione ai carichi trasmessi dalle strutture, la diversa rigidità dei terreni, il piano di fondazione più adatto da adottare, nonché le strutture più adeguate alla morfologia dei versanti.
4. Rientrano, in generale, in questa classe:
 - Fasce a cavallo di litotipi a caratteristiche tecniche diverse
 - Fasce a cavallo di faglie
 - Aree con versanti, in generale, moderatamente inclinati
 - Aree con assetti stratigrafici rappresentati dai depositi alluvionali di tipo conglomeratici - sabbiosi - limosi delle zone vallive, con spessori variabili.

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

1. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati. Queste zone presentano un grado medio - alto di pericolosità geologica e sismica.
2. Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l'utilizzo è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagini di approfondimento; tali zone possono rendersi, pertanto, idonee all'utilizzazione urbanistica soltanto previa la realizzazione di supplementi di analisi di approfondimento, per acquisire una maggiore conoscenza geologico - tecnica dell'area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulico-forestali, ambientali, pedologici, etc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnico- ambientale per area, e quindi l'idoneità del sito in funzione delle opere da realizzare. Inoltre, per gli ambiti territoriali di questa classe dovranno essere previsti interventi di rinaturalizzazione, attraverso tecniche di interventi di ingegneria naturalistica per una migliore valorizzazione del paesaggio.
3. Gli interventi sul costruito dovranno essere volti ad opere di miglioramento sismico e consolidamento statico.
4. Rientrano, in generale, in questa classe:
 - Tutte le aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R2-R1), soggette in ogni caso, sempre anche alla disciplina dell'art 18 delle NA & MS.
 - Fasce di rispetto intorno ai perimetri di frana non classificati dal PAI e cartografati in questa fase di studio.
 - Fasce di brusca variazione litologica o aree di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse.
 - Aree potenzialmente instabili a grado medio (versanti irregolari, versanti con acclività compresa tra il 35-50%, aree di frane inattive, aree a deflusso selvaggio).
 - Aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta, aree di bordo o ciglio di scarpata.

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

1. L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e dei manufatti.
2. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 3, lettere a) b) del DPR 380/2001, nonché interventi di adeguamento sismico. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.
3. In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.
4. Rientrano, in generale, in questa classe:
 - Aree in frana classificate PAI e confermate pericolose o a rischio (R4-R3) soggette comunque, in ogni caso, sempre anche alla disciplina degli artt. 16 e 17 delle NA & MS;
 - Aree in frana e zone franose non classificate dal PAI e cartografate in questa fase di studio;
 - Aree potenzialmente instabili di grado elevato, rappresentabili dalle zone eccessivamente acclivi, in rapporto al substrato roccioso, al suo stato fisico e alle condizioni di giacitura degli strati (in generale: zone con acclività >50%, con ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole degli strati e intensa fatturazione)
 - Aree soggette a crolli di detriti e/o massi;
 - Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (zona di tutela assoluta, zona di rispetto);
 - Aree potenzialmente inondabili;
 - Aree a rischio idraulico definite dal PAI di "attenzione";
 - Aree di salvaguardia del reticolo idrografico superficiale.

Fattibilità delle Azioni di Piano. Prescrizioni

1. Fermo restando la disciplina delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI della Regione Calabria e il quadro di pericolosità e rischio definito da tale Strumento Sovraordinato, che il PSA ha fatto proprie e alle quali integralmente si rimanda, le indicazioni inerenti alle classi di fattibilità sono correlate anche alle disposizioni dei

successivi punti del presente articolo.

2. Zone ricadenti nella Classe 2:

- Gli studi geologici di dettaglio dovranno, in generale, verificare le specifiche problematiche legate ai diversi fattori limitativi rientranti in tale classe di fattibilità.
- Per le aree in pendenza gli interventi si dovranno effettuare per comparti, da realizzarsi con ripianamenti del pendio previsti in fase di progettazione; i fronti di scavo dovranno essere tutelati da strutture di contenimento opportunamente dimensionate.
- Riguardo alle indicazioni relative alle fasce dove il loro utilizzo presuppone sbancamenti che possono condizionare la scelta delle tipologie costruttive, è da evidenziare che le modificazioni alla geometria dei profili naturali attuali dovranno essere adeguate all'entità dell'inclinazione attuale dei versanti.
- I fronti scavo dovranno quindi essere di altezza limitata e con la riprofilatura di gradoni e la realizzazione di strutture di contenimento adeguate, tenendo conto delle diverse spinte agenti dai terreni di terrapieno, fermo restando l'obbligo di eseguire, in sede di progettazione di opere, le verifiche di stabilità così come prescritte dalle Normative vigenti (D.M. 11.3.1988, N.T.C. 2008e ss.mm.ii.).
- Bisognerà, inoltre, porre particolare attenzione alla gestione dei fronti aperti nei versanti, dal punto di vista delle alterazioni o modificazioni della circolazione delle acque superficiali e sotterranee, per la cui regimazione sarà necessario prevedere tutte le opere di canalizzazione e opere di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento superficiale.
- In corrispondenza di lineamenti tettonici, gli studi e le indagini di dettaglio dovranno essere, comunque, molto puntuali ed articolati, al fine di individuare piani di posa dei manufatti (che dovranno essere posti sempre a distanza di assoluta sicurezza dalla linea di faglia stessa) in ogni caso, omogenei dal punto di vista della rigidità dei terreni.

Classi di fattibilità: variazioni di classificazione.

1. Le aree edificate o agricole, già individuate dal presente PSA come ricadenti nella Classe di Fattibilità 4, per le quali dovessero venir meno i caratteri di rischio, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, saranno ricomprese nei TU-Territori Urbanizzati o nel TAF-Territorio Agricolo Forestale.
2. L'Ufficio di Piano valuterà le proposte di azionamento degli aventi diritto e individuerà per affinità il sottoambito territoriale in cui far rientrare l'area in oggetto, senza che tale individuazione costituisca variante di piano.

Vincolo Idrogeologico Forestale

Aree vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n.3267. In tali zone, prima di eseguire qualsiasi opera, deve essere presentata richiesta di autorizzazione all'esecuzione delle opere presso gli Enti preposti a norma dell'art.14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria (*norme regionali di salvaguardia-vincolo idrogeologico e tagli boschivi*) per come prescritto dall'art.20 del R.D. 16 maggio 1926 n.1126 e s.m.i..



Vincolo PAI

Art. 18 (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle aree in frana ad esse associate)

Testo aggiornato (approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011)

1. Nelle aree predette:
 - a. la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera effettuate da un professionista abilitato;
 - b. sono consentiti tutti gli interventi di cui ai precedenti artt. 16 e 17;
 - c. l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle finalità del PAI.
2. Per gli interventi da realizzare nelle aree predette, esclusi quelli finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio ai sensi del precedente art. 2 comma 2, non è previsto il parere dell'ABR.

Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Art. 142 - Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 - l. i vulcani;
 - m. le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - b. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Parchi

articolo 62 ex artt. 38 e 39 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale (ex Parco storico di Castiglione Cosentino)

1. Tali ambiti comprendono i parchi urbani esistenti e di progetto, che in parte possono anche essere assoggettate a vincolo di non trasformabilità stabilito dal PAI (sottozona E5) di proprietà pubblica o da assoggettare a esproprio o a cessione compensativa. Comprende tra l'altro le zone di "cuscinetto" tra destinazioni urbanistiche non compatibili, al fine di formare aree di protezione tra le stesse.
2. In tale area non è consentita l'edificazione se non per la realizzazione di strutture, pubbliche o di uso pubblico, al servizio del parco e per la sua migliore utilizzazione.
3. Caratteristiche tipologiche e criteri da seguire negli interventi in tali ambiti:
 - Copertura del suolo: caratterizzata da un'equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive; eventuale presenza di uno specchio d'acqua.
 - Aree pavimentate: concentrate in poche zone, con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; nelle altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la distribuzione dei percorsi deve essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei materiali e del disegno; deve essere assicurata la totale assenza di barriere architettoniche.
 - Dotazione di attrezzature ricreative e sportive ponderata alla dimensione dell'area ed alla distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione del grado di gradimento (attrezzi ginnici vari, percorsi sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey), eventuali aree per manifestazioni/spettacoli, chioschi, bar-locali ristoro, aree giochi per bambini, differenziate secondo le età cui sono destinate; deve essere realizzato un efficiente impianto di illuminazione e garantita la presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un impianto di irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati, alberature, arbusti e siepi, bordure, aiuole).

articolo 62 ex artt. 38 e 39 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale (ex Parco fluviale dell'Arete, parco naturalistico del Corno e parco storico del Vallone di Rovito)

1. Tale ambito comprende le aree situate lungo l'asta fluviale dell' Arete, del parco naturalistico del Corno e del Vallone di Rovito che in parte possono anche essere assoggettate a vincolo di non trasformabilità stabilito dal PAI (sottozona E5). Tali aree sono destinate a svolgere la funzione di corridoio ecologico, garantendo la permeabilità ambientale anche all'interno del sistema insediativo esistente.
2. Tali aree sono di proprietà pubblica o privata e possono essere attrezzate con percorsi-natura, aree per il gioco, aree per lo sport all'area aperta, aree per la sosta e il tempo libero nonché, laddove non assoggettate a vincolo di intrasformabilità, con strutture leggere per la ristorazione e l'assistenza che potranno essere realizzate dall'amministrazione comunale e eventualmente date in concessione o da privati mediante la firma di una apposita convenzione che ne vincoli la destinazione.
3. L'attuazione dell'ambito è auspicabile sia subordinata alla redazione e approvazione di un progetto unitario del parco fluviale dell'Arete, del parco naturalistico del Corno e del parco storico del Vallone di Rovito, di iniziativa pubblica o privata o congiunta, che nella sua interezza individui le diverse zone funzionali al suo interno.
4. In assenza del progetto del Parco, sono consentiti gli interventi previsti dal piano (artt. 12 e seguenti del presente regolamento), e le norme degli ATU ricadenti nel parco. Sulle aree di proprietà pubblica potranno essere predisposti progetti parziali nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Parimenti, potranno essere autorizzati dall'Ufficio unico di Piano interventi privati parziali per la realizzazione di opere di cui al comma 2 e nel rispetto degli obiettivi del comma 1 del presente articolo, previo stipula di apposita convenzione e atto d'obbligo con l'Amministrazione Comunale interessata.

Vincolo Incendi

Art. 10 - comma 1 (*Divieti, prescrizioni e sanzioni*)

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

